



IL COLLEGIO DEL GIUDICE SPORTIVO ACI

composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Cons. Roberto Bucchi (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Salomone Bevilacqua (Componente) assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con atto n. 72/16 la Procura Federale ha deferito "i licenziati Domenico BUCCI (licenza di concorrente n. 379554 e di assistente meccanico n. 379556) e Leonildo STEFANI (licenza concorrente n. 371477, assistente meccanico 386306, conc./cond. n. 299754 e di conc./cond. n. 288667) entrambi per violazione degli artt. 8.1 e 8.4 R.S.N., per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto chiede, visti gli artt. 227.3 e 227.4 R.S.N., l'applicazione a carico degli stessi della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 40 (quaranta) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento euro), salvo recidiva".

Sul campo di gara il Collegio dei CC SS acquisiva le dichiarazioni dei Sigg.ri Bucci e Stefani, nonché i rapporti dei Commissari Pavesi e Iannello. A seguito di ciò il Collegio escludeva dalla manifestazione sia il Bucci che lo Stefani inviando il tutto alla Procura Federale che, sulla scorta della sufficiente documentazione, ha emanato l'atto di deferimento.

All'udienza fissata è comparso il solo Bucci che ha confermato le dichiarazioni rese e ha chiesto, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena mentre il Rappresentante della Procura ha confermato le proprie richieste.

Il quadro probatorio è rinvenibile unicamente nelle dichiarazioni rese dai deferiti ai CC SS e dai rapporti dei Commissari Pavesi e Iannello. Dai rapporti di questi ultimi emerge il fatto univoco che vi sono state animate discussioni fra i deferiti e che lo Stefani ha scavalcato la rete di recinzione per avvicinarsi al Bucci e certo con un modo di fare aggressivo dato che, come attesta il rapporto del Commissario Iannello, "veniva trattenuto da altri meccanici". Peraltro l'episodio dello scavalco della rete viene riferito anche dallo stesso Stefani.

DIRITTO

Ai deferiti Bucci e Stefani viene contestata la violazione degli artt. 8.1 e 8.4 RSN che prescrivono il rispetto del principio di lealtà e correttezza (art.8.1) e del principio di non violenza (art.8.4).

Il deferimento è fondato.

Entrambi gli incolpati sono incorsi in una violazione del principio di correttezza, per essersi pubblicamente intrattenuti in una discussione particolarmente animata che ha esorbitato dai limiti di un pacato confronto tra gli incolpati, tanto da meritare la segnalazione da parte dei CC.SS.

Entrambi gli incolpati sono incorsi in una violazione del principio di correttezza, per essersi pubblicamente intrattenuti in una discussione particolarmente animata che ha esorbitato dai limiti di un pacato confronto tra gli incolpati, tanto da meritare la segnalazione da parte dei CC.SS.

Lo Stefani è anche incorso nella violazione dell'art. 8.4, per aver scavalcato la recinzione manifestando intenzioni aggressive, non realizzatesi solo per l'intervento di alcuni meccanici interpostisi tra i due.

Trattandosi comunque di comportamenti riprovevoli di non particolare gravità può ritenersi sufficiente condannare i deferiti alla sola pena della sospensione delle licenze.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo dichiara i prevenuti responsabili dei fatti loro ascritti e così provvede condannando:


- Bucci Domenico (licenza di concorrente n. 379554 e di assistente meccanico n. 379556) alla sanzione della sospensione delle licenze per giorni 30 (trenta), concedendo allo stesso la sospensione condizionale;

- Stefani Leonildo (licenza concorrente n. 371477, assistente meccanico n. 386306, conc./cond. n. 299754 e conc./cond. n. 288667) alla sanzione della sospensione delle licenze per giorni 40 (quaranta).

Roma, 28 marzo 2017

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti




COMPONENTE RELATORE

Avv. Francesco de Beaumont



COMPONENTE

Cons. Roberto Bucchi



COMPONENTE

Avv. Salomone Bevilacqua

